

Sentenza n. 2/2014

del 02 aprile 2014

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Commissione d'Appello Federale

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Cinzia Faravelli Presidente

Avv. Luisella Savoldi Commissario

Avv. Anna Pastore Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello proposto da A.S.D. GABBIANO VOLLEY (Cod. FIPAV 030110082), in persona del Presidente p.t. Sig. Goli Fabio, appellante, in contraddittorio con PALLAVOLO VALLESTURA;

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento del G.U.R. del C.R. Liguria, con il quale è stata omologata la gara del campionato di Serie D Femminile, Girone A, n. 4068, tra Gabbiano Volley e Pallavolo Vallestura, disputata in data 08/02/2014, di cui al C.U. 14 del 12/2/2014.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società Gabbiano con lettera raccomandata inviata in data 21/2/2014 e pervenuta presso la Commissione d'Appello Federale Sezione distaccata Lombardia in data 24/2/2014, ha proposto appello avverso la decisione del G.U.R Regionale della Liguria di omologare la gara n. 4068 del 8/2/2014.

Nella succinta e stringatissima descrizione dei motivi di appello la Società Gabbiano Volley chiede che venga valutato un errore tecnico nella compilazione del referto di gara verificatosi durante il 4° set della gara in oggetto.

Invero, nei giorni successivi e precisamente con comunicazioni del 25/2/2014 e del 27/2/2014 la Società appellante ha in qualche modo precisato le ragioni del ricorso avverso l'appellata decisione del G.U.R.

Preso atto di quanto sopra, la scrivente non può che rilevare che nei termini proposti, il contenuto del ricorso è scarno ed impreciso e non consente di valutare quale possa essere stato l'errore di compilazione del referto oggetto di contestazione da parte dell'appellante.

Né d'altronde possono essere presi in considerazione la documentazione e gli scritti, inviati in un secondo tempo, poiché pervenuti oltre la scadenza del termine fissato per la proposizione del ricorso, posto che non sono consentite integrazioni al ricorso proposto. Tale ricorso deve risultare motivato, sia in fatto che in diritto, con specifiche ragioni che non possono risolversi in un mero riferimento a presunti e non dettagliati errori di compilazione del referto. Con riferimento all'esigenza di specifica contestazione non si può ritenere che soddisfatti i prescritti requisiti il ricorso proposto dall'appellante.

Si aggiunga che, nel caso di specie, nessun reclamo preventivo ex artt. 67 e 68 del regolamento Giurisdizionale Fipav è stato preannunciato al momento del verificarsi dell'episodio lamentato. Pertanto il G.U.R. correttamente ha operato nell'omologa della gara riportandosi ai dati contenuti nel referto ricostituenti l'andamento e le vicende dell'incontro. Ai sensi dell'art. 37 co. 8 del Regolamento Gare *"I dati contenuti nella prima parte del referto e ricostruente la realtà oggettiva della gara, non potranno essere contestati in sede di omologa o di procedimento disciplinare"*, dovendosi tutte le contestazioni ed eventuali inesattezze dell'atto ufficiale di gara, essere sollevate al momento del verificarsi del fatto mediante preannuncio di reclamo.

Per tali motivi il ricorso non trova accoglimento ed alla soccombenza consegue l'incameramento della relativa tassa di impugnazione.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso
- dispone l'incameramento della tassa di impugnazione versata dall'appellante;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il

Il Presidente

Avv.to Cinzia Faravelli

(firmata in originale)

La Segretaria

Dr.sa Nicoletta De Ambroggi